DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2003

del 14 marzo 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 157/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/304/CE della Commissione, del 19 aprile 2002, che approva programmi intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute e di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/536/CE della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [5].

(6) La decisione 2002/300/CE abroga le decisioni 92/528/CEE [6], 93/56/CEE [7], 93/57/CEE [8], 93/58/CEE [9] e 93/59/CEE [10], che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo.

---

[1] GU L 38 del 13.2.2003, pag. 3.
[2] GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24.
[3] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.
[4] GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.
[5] GU L 173 del 3.7.2002, pag. 17.
[6] GU L 332 del 18.11.1992, pag. 25.
[7] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 25.
[8] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 26.
[9] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 27.
[10] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 28.

(7) La decisione 2002/304/CE abroga le decisioni 94/863/CE [11], 95/479/CE [12], 96/221/CE [13], 2000/312/CE [14] e 2001/576/CE [15], che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo.

(8) La decisione 2002/308/CE abroga le decisioni 93/39/CEE [16], 93/40/CEE [17], 93/73/CEE [18], 93/74/CEE [19], 94/862/CE [20], 95/124/CE [21], 95/125/CE [22], 95/470/CE [23], 95/473/CE [24], 96/233/CE [25], 98/357/CE [26], 98/361/CE [27], 98/395/CE [28], 1999/496/CE [29], 2000/171/CE [30], 2000/174/CE [31] e 2000/188/CE [32], che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo.

(9) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2002/300/CE, 2002/304/CE, 2002/308/CE e 2002/536/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

---

[11] GU L 352 del 31.12.1994, pag. 73.
[12] GU L 275 del 18.11.1995, pag. 23.
[13] GU L 74 del 22.3.1996, pag. 42.
[14] GU L 104 del 29.4.2000, pag. 80.
[15] GU L 203 del 28.7.2001, pag. 23.
[16] GU L 16 del 25.1.1993, pag. 46.
[17] GU L 16 del 25.1.1993, pag. 47.
[18] GU L 27 del 4.2.1993, pag. 34.
[19] GU L 27 del 4.2.1993, pag. 35.
[20] GU L 352 del 31.12.1994, pag. 72.
[21] GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.
[22] GU L 84 del 14.4.1995, pag. 8.
[23] GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 28.
[24] GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 31.
[25] GU L 77 del 27.3.1996, pag. 33.
[26] GU L 162 del 5.6.1998, pag. 42.
[27] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 46.
[28] GU L 176 del 20.6.1998, pag. 30.
[29] GU L 192 del 24.7.1999, pag. 57.
[30] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 70.
[31] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 77.
[32] GU L 59 del 4.3.2000, pag. 17.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

ALLEGATO DELLA DECISIONE N. 29/2003 DEL COMITATO MISTO SEE

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1) Dopo il punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:

«65. **32002 D 0300:** Decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens (GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

66. **32002 D 0308:** Decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28), modificata da:

— **32002 D 0536:** Decisione 2002/536/CE della Commissione, del 28 giugno 2002 (GU L 173 del 3.7.2002, pag. 17).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

2) Il testo dei punti 7 (decisione 2000/188/CE della Commissione), 10 (decisione 93/39/CEE della Commissione), 11 (decisione 93/40/CEE della Commissione), 16 (decisione 93/73/CEE della Commissione), 17 (decisione 93/74/CEE della Commissione), 29 (decisione 95/124/CE della Commissione), 30 (decisione 95/125/CE della Commissione), 38 (decisione 95/470/CE della Commissione), 39 (decisione 95/473/CE della Commissione), 44 (decisione 96/233/CE della Commissione), 48 (decisione 98/357/CE della Commissione), 49 (decisione 98/361/CE della Commissione), 50 (decisione 98/395/CE della Commissione), 52 (decisione 1999/496/CE della Commissione) e 53 (decisione 2000/171/CE della Commissione) è soppresso.

3) Sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 51 (decisione 2001/905/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«52. **32002 D 0304:** Decisione 2002/304/CE della Commissione, del 19 aprile 2002, che approva programmi intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute e di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

4) Sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo dei punti 16 (decisione 92/528/CEE della Commissione), 17 (decisione 93/56/CEE della Commissione), 18 (decisione 93/57/CEE della Commissione), 19 (decisione 93/58/CEE della Commissione), 20 (decisione 93/59/CEE della Commissione), 22 (decisione 94/862/CE della Commissione), 23 (decisione 94/863/CE della Commissione), 38 (decisione 95/479/CE della Commissione), 39 (decisione 96/221/CE della Commissione), 47 (decisione 2000/174/CE della Commissione), 49 (decisione 2000/312/CE della Commissione) e 50 (decisione 2001/576/CE della Commissione) è soppresso.